



La TUN non Ã" un menu Ã la carte: deve essere applicata integralmente

Descrizione

Fondamentale il chiarimento che proviene dalla sentenza del 22 gennaio 2026 n. 1492 della Corte di Cassazione (dott. Emilio Iannello) in ordine al **corretto utilizzo del sistema tabellare**. Pur discutendo dell'aplicazione della Tabella di Roma, il Collegio pare in realtà avere cura di rivolgere la sua attenzione alla TUN (peraltro strutturalmente simile al sistema tabellare romano), secondo il noto adagio del parlare alla nuora affinché sia la suocera ad intendere. È sempre più frequente infatti l'atteggiamento speculativo, assunto dalle compagnie di assicurazione, che limitano -in via stragiudiziale- il risarcimento al solo danno biologico (prima tabella della TUN) omettendo di risarcire anche il danno morale (seconda tabella) con stereotipate ed errate motivazioni («un danno in re ipse, manca la prova, non Ã" automatico»). Tale condotta peraltro conferma i timori espressi al varo della nuova tabella (
<https://studiolegalepalisi.com/2025/01/09/la-tabella-unica-nazionale-tun-consacra-lautonomia-del-danno-morale/>), ossia che l'obiettivo del mondo assicurativo non era tanto l'uniformità dei criteri (già assicurato dall'applicazione della tabella milanese) ma poter giungere ad una scomposizione del valore punto, per facilitare la negazione del danno morale.

La vicenda trae origine infatti dalla decisione del Tribunale di Roma che riconosceva, a fronte di una invalidità permanente del 28% in soggetto quarantaseienne, un danno biologico pari ad Euro 83.534,41, cui aggiungeva Euro 500,00 per danno estetico ed Euro 2.500,00 a titolo di danno morale, per un totale di Euro 86.534,41 di danno non patrimoniale. Il ricorrente deduceva con l'appello la sproporzione tra la componente morale e quella dinamico-relazionale, evidenziando che, secondo le tabelle del Tribunale di Roma applicate dal primo giudice, per la fascia di invalidità compresa tra il 20% e il 30% c'è previsto un danno morale standard pari al 25% del danno biologico, con possibilità di oscillare in un range compreso tra il 12,5% e il 37,5%, mentre nel caso di specie il danno morale era stato liquidato in una percentuale meramente simbolica, pari a circa il 3% del biologico. La Corte d'appello rigettava tale censura reputando che il limitato incremento riconosciuto dal primo giudice a titolo di ristoro del danno morale costituisse legittimo e corretto esercizio del potere di operare una personalizzazione in aumento del danno biologico per conseguenze anomale o del tutto peculiari; richiamando in proposito il principio affermato



da Cass. 11/11/2019, n. 28988, secondo cui la misura standard del risarcimento può essere incrementata solo in presenza di conseguenze eccezionali specificamente indicate e provate.

La Corte di Cassazione censura simile decisione, in quanto: *il giudice d'appello ha operato uno scrutinio incoerente ed errato del dedotto vizio di violazione di legge concernente il criterio di determinazione del danno morale, quale componente autonoma del danno non patrimoniale. Benché l'appellante nell'illustrare la censura avesse fatto anch'egli erroneo riferimento al concetto di personalizzazione del danno in realtà del tutto inappropriato, inerendo esso esclusivamente al danno biologico e non trovando applicazione in riferimento al danno morale, che, ricorrendone le condizioni, va liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138 (v. Cass. 09/12/2024, n. 31684, Rv. 672982; v. anche Cass. 15/11/2022, n. 15924, in motivazione, parr. 5.1 e 5.2) è un errore commesso dalla Corte d'appello appare nondimeno apprezzabile e ammissibilmente dedotto in questa sede, involgendo esso comunque il non corretto esercizio da parte del giudice d'appello del potere/dovere di autonoma qualificazione in iure della censura (cui non osta la eventualmente erronea impostazione dell'appellante) e considerato che l'illustrazione della stessa, quale leggibile in atti, rendeva nel complesso evidente l'individuazione dell'obiettivo censorio nella mancata adeguata considerazione del danno morale.*

Tale danno infatti andava e va valutato alla luce dell'art. 138, comma 2, lett. e), cod. ass. e dei principi affermati da Cass. 17/01/2018, n. 901 (cui adde conff., ex multis, Cass 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 31/01/2019, n. 2788; 10/11/2020, n. 25164; 09/12/2024, n. 31684), secondo cui **il danno morale, inteso come sofferenza interiore, mantiene una propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico e dove accertato all'esito di valutazione da operare in concreto e rifuggendo da non consentiti automatismi, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni va liquidato in aggiunta a quest'ultimo, anche sulla base di criteri tabellari.** Nono può dubitarsi che l'erronea impostazione giuridica data dalla Corte di merito al problema sottoposto al suo esame si rifletta pesantemente sull'esito decisorio.

L'importo di Euro 2.500,00 liquidato per danno morale rappresenta, infatti, la percentuale del 2,98% (quindi del 3% circa) di quanto liquidato a titolo di danno biologico (ossia dell'aspetto dinamico-relazionale del danno derivante dalla lesione del diritto alla salute). Tale esito, in mancanza di alcuna motivazione che lo giustifichi in relazione alle caratteristiche del caso concreto ed all'accertamento condotto sulla base delle emergenze istruttorie, si appalesa frutto di una erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e, dunque, di un error in iudicando per falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

Al riguardo va rammentato che, come chiarito dalla giurisprudenza già sopra richiamata, se è vero che, nel caso del danno non patrimoniale da lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti, quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza. (Cass. n. 901 del 2018, cit.), da allegare e provare da parte del danneggiato, è anche vero che tale prova ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, al



quale fine ben puÃ² e deve svolgere ruolo non obliterabile anche la gravitÃ delle lesioni, quale elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, lâ??eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. n. 25164 del 2020, cit.).

In tal senso, ferme lâ??ontologica autonomia del danno morale dal danno biologico e lâ??esigenza di evitare non consentiti automatismi, risponde ad una comunemente riconosciuta massima di esperienza la â??corrispondenza, su di una base di proporzionalitÃ diretta, della gravitÃ della lesione rispetto allâ??insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto piÃ¹ grave, difatti, sarÃ la lesione della salute, tanto piÃ¹ il ragionamento inferenziale consentirÃ di presumere lâ??esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dallâ??aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessaâ?• (cosÃ¬, in motivazione, Cass. n. 25164 del 2020). Una tale correlazione di proporzionalitÃ diretta sta alla base del criterio adottato dalle tabelle del Tribunale di Roma, che giÃ il giudice di primo grado aveva adottato con statuizione non fatta oggetto di impugnazione e da ritenere dunque coperta da giudicato interno, rimanendo preclusa in questa sede ogni questione in ordine alla adeguatezza dei valori monetari espressi da tale Tabella e, a fortiori, in ordine alla applicabilitÃ della Tabella unica nazionale (Tun) del valore pecuniario per le lesioni di non lieve entitÃ ex art. 138 cod. ass. emanata con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.

Secondo le adottate tabelle di Roma, invero, la componente morale del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute viene liquidata in base a â??fasce di oscillazioneâ?• che consentono di attribuire un aumento dellâ??importo del 12,5% per il danno morale per invaliditÃ fino al 10% e del 20% per invaliditÃ comprese dallâ??11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso. Per invaliditÃ comprese tra il 21% e il 30% le tabelle di Roma del 2019 (vigenti, dunque, al momento della sentenza dâ??appello) prevedevano una liquidazione del danno morale nella percentuale del 25% con una fascia di oscillazione in riduzione o in aumento dal 12,5% al 37,5%.

Ebbene, **una volta che il giudice di merito abbia scelto di applicare le tabelle di un determinato ufficio giudiziario, queste ultime, pur non avendo natura normativa, integrano il parametro di equitÃ ex artt. 1226 e 2056 c.c. e impongono una motivazione coerente con la loro struttura interna, specie ove si intenda discostarsi in misura apprezzabile dalle fasce standard ivi indicate.** Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva formalmente richiamato le tabelle romane ma aveva liquidato il danno morale in misura esorbitantemente inferiore al minimo range indicato dalle stesse tabelle per la fascia di riferimento, senza fornire alcuna specifica giustificazione di tale compressione; la Corte dâ??Appello, a sua volta, specificamente investita della questione con il primo motivo di gravame, lâ??ha affrontata -come detto- con motivazione eccentrica ed erronea in iure, limitandosi a richiamare lâ??istituto della personalizzazione, che attiene alla diversa questione dellâ??incremento oltre lo standard del valore tabellare del danno biologico. Ne deriva, come detto, la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., per erronea applicazione del criterio tabellare presceltoâ??.

In conclusione la TUN deve essere applicata integralmente, non potendosi omettere la seconda tabella, quella dedicata al danno morale. Con buona pace dei â??furbettiâ?• delle assicurazioni



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

30 Gen 2026